



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Giudice per le indagini preliminari
Dott.ssa Giuseppina BARBARA

N. 54772/13 R.G.N.R.
N. 4383/14 R.G.G.I.P.

VERBALE DELL'UDIENZA PRELIMINARE
- art. 420 e segg. c.p.p. -

Il giorno 20 Dicembre 2017, ore 09.30,
in Milano, Palazzo di Giustizia, piano Settimo, Aula 31,

alla presenza del sottoscritto ausiliario si procede alla redazione in forma riassuntiva del seguente verbale dell'udienza preliminare.

Innanzi al Giudice per l'Udienza Preliminare
dott.ssa Giuseppina BARBARA

si procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti:

Il Pubblico Ministero nelle persone dei Sost. Procuratori della Repubblica **Dott. Sergio Spadaro** – presente-

Gli imputati

1) **SCARONI Paolo**, nato a Vicenza il 28.11.1946 –libero assente-

difeso di fiducia dall'avv. **Enrico De Castiglione** del Foro di Milano -presente-

2) **DESCALZI Claudio**, nato a Milano il 27.02.1955 –libero assente-

difeso di fiducia dall'avv. **Paola Severino** del Foro di Roma – oggi sostituito ex art. 102 c.p.p. orale dall'Avv. Eleonora Di Benedetto del Foro di Roma –

3) **CASULA Roberto**, nato a Cagliari il 22.05.1962 –libero assente-

difeso di fiducia dall'avv. **Guido Carlo Alleva** del Foro di Milano -presente

4) **ARMANNA Vincenzo**, nato a Piazza Armerina il 27.02.1972 –libero assente già presente-

difeso di fiducia dall'avv. **Fabrizio Siggia** del Foro di Roma- assente- oggi sostituito ex art 102 c.p.p dall' avv. Gaja Pensa del Foro di Milano

5) **PAGANO Ciro Antonio**, nato a Toronto (Canada) il 10.03.1962 –libero assente-

difeso di fiducia dall'**avv. Federica Rinaldini** del Foro di Milano – presente

6) **AGAEV Ednan Tofik Ogly**, nato a Baku (Russia) il 25.10.1956 –libero assente-

difeso di fiducia dall'**avv. Francesco D'Alessandro** del Foro di Castrovillari – presente

7) **BISIGNANI Luigi**, nato a Milano il 18.10.1953 –libero presente –

difeso di fiducia dall'**avv. Fabio Lattanzi** del Foro di Roma e dall'**avv. Massimo Pellicciotta** del Foro di Milano – presente anche per l'**avv. Lattanzi** –

8) **FALCIONI Gianfranco**, nato a Domodossola il 14.4.1945 – libero assente-

difeso di fiducia dall'**avv. Gian Filippo Schiaffino** del Foro di Milano – oggi sostituito ex art. 102 c.p.p. dall'**Avv. Francesca Maria Federici** del Foro di Milano - presente

9) **ETETE Dan**, nato a Odi (Nigeria), il 10.1.1945 – libero assente-

difeso di fiducia dall'**avv. Antonio Secci** del Foro di Sassari – assente oggi sostituito ex art 97 4° comma c.p.p. dall'**avv. Guido Alleva** del Foro di Milano

10) **BRINDED Malcolm**, nato a Bromley (Regno Unito) il 18.03.1953 – libero assente-

difeso di fiducia dagli **avv. Marco Calleri e Andrea Rossetti** entrambi del Foro di Milano – entrambi presenti-

11) **COLEGATE Guy Jonathan**, nato a Canterbury (Regno Unito) il 28.08.1966 - libero assente-

difeso di fiducia dall'**avv. Giuseppe Bianchi** del Foro di Milano - presente-

12) **COPLESTON DE CARTERET John**, nato a Tidworth (Regno Unito) il 26.01.1952 – libero assente-

difeso di fiducia dall' **avv. Giuseppe Bianchi** del Foro di Milano –presente-

13) **ROBINSON Peter**, nato a Perth (Australia), il 26.10.1962 – **libero assente-**

difeso di fiducia dall'**avv. Chiara Padovani** del Foro di Milano – **presente-**

14) **ENI spa** - in persona del legale rappresentante pro tempore **Avv. Michele Bianco** - presente -

difeso di fiducia dall'**avv. Carlo Federico Grosso** del Foro di Torino assente e dall'**avv. Nerio Diodà** del Foro di Milano – presente il secondo anche per il primo

15) **Royal Dutch Shell PLC** – in persona del legale rappresentante pro tempore - assente-

difeso di fiducia dall'**avv. Bruno Lorenzo Cova** del Foro di Torino - presente - e dall'**avv. Francesco Mucciarelli** del Foro di Milano– sostituito ex art 102 c.p.p dall'**avv. Luisa Mazzola** del Foro di Milano - presente

Persona offesa: Repubblica Federale della Nigeria -non comparsa-

Sono presenti ai fini della pratica forense la Dott.ssa Bellini Giulia, il Dott. Balestra Francesco e la Dott.ssa Vignati Micol Maria.

L'imputato Luigi Bisignani chiede di rendere dichiarazioni spontanee, come da memoria che deposita. In assenza del tecnico della fonoregistrazione si procede a verbalizzazione riassuntiva

BISIGNANI: *non mi sono mai sottratto alle mie responsabilità negli anni scorsi in tutte le vicende in cui sono stato coinvolto. In questa vicenda il mio ruolo è stato quello che io da subito ho chiarito ai Pubblici Ministeri di Napoli nell'indagine da loro condotta. Preciso che all'epoca non avevo ricevuto nemmeno un avviso di garanzia.*

Come dissi al PM Woodcock mi limitai a mettere in contatto un banchiere nigeriano, il dott. OBI, che aveva ricevuto un mandato a vendere da un privato cittadino nigeriano di nome ETETE con il dott. DI NARDO per la vendita di un giacimento petrolifero nigeriano. Mi aspettavo, ovviamente, una remunerazione a titolo di provvigione dal dott. DI NARDO se l'affare fosse andato a buon fine. Negli anni successivi ne parlai con il dott. SCARONI e con l'ing. DE SCALZI, perché ritenevo che l'affare fosse nell'interesse di ENI.

Non sono mai stato in Nigeria. Non ho mai avuto alcun contatto con pubblici ufficiali nigeriani. Non ho fatto null'altro in questa vicenda né ho ricevuto alcuna remunerazione.

Dalle conversazioni intercettate risulta chiaramente che mi sono limitato a fornire le informazioni che raccoglievo e ritenevo nell'interesse di ENI.

Il dott. DI NARDO riteneva che SHELL e TOTAL potessero essere interessati alle sue conversazioni e per questo nelle nostre telefonate non si faceva riferimento a nomi di soggetti ma a indicazioni convenzionali: ad esempio quelli di Shell venivano chiamati "gli arancioni".

Nello stesso periodo fui coinvolto nella cosiddetta inchiesta P4 della Procura di Napoli. Per questo interruppi i contatti con tutti.

L'accordo successivo, il cui contenuto ho appreso dalla lettura delle carte processuali, non è quello di cui io ero a conoscenza nella fase iniziale della vicenda in cui io mi sono interessato alla stessa.

Sul dott. ARMANNA preciso che lo stesso mi fu presentato da un amico comune, dott. PASCALE, per un problema cardiologico di suo figlio, per il quale io lo introdussi presso l'ospedale Bambin Gesù di Roma. E' l'unico dirigente ENI coinvolto in questa vicenda con il quale io ho avuto rapporti.

Contesto la ricostruzione del P.M. della mia persona come un soggetto pluripregiudicato: ho patteggiato nella vicenda P4 per ragioni familiari, poiché a mia figlia era stata diagnosticata una grave malattia (un tumore al cervello) e io ho fatto la scelta di chiudere la vicenda processuale in fretta in modo da poterle stare vicino in un momento molto difficile.

Da questa vicenda io ho avuto soltanto guai.

Mi riporto integralmente alla memoria che deposito.

Il PM rinuncia alle repliche.

Il Giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 09.57.

Si riprende l'udienza alle ore 10.56.

Il Giudice dà lettura del decreto che dispone il giudizio pronunciato ai sensi degli artt. 424 e 429 c.p.p.

All'esito della lettura del decreto che dispone il giudizio il Giudice dà la parola alle parti in relazione alla formazione del fascicolo del dibattimento ai sensi dell'articolo 431 primo comma c.p.p. Nessuna parte chiede la fissazione di una nuova udienza per la formazione del fascicolo del

dibattimento. Le parti non concordano di inserire nel fascicolo del dibattimento alcun atto diverso da quelli indicati nell'articolo 431 c.p.p.


Il Giudice, dato atto di quanto sopra, manda alla cancelleria per la formazione del fascicolo del dibattimento con l'inserimento dei soli atti indicati dall'articolo 431 c.p.p.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11.09

L'AUSILIARIO

IL CANCELLIERE
Dr.ssa Ivana PERRE

IL GIUDICE
dott.ssa Giuseppina BARBARA



TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

N. 54772/13 R.G.N.R.
N. 4383/14 R.G.G.I.P.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

All'esito dell'udienza preliminare nei confronti di:

1) **SCARONI Paolo**, nato a Vicenza il 28.11.1946, elettivamente domiciliato presso il difensore, **assente**

difeso di fiducia dall'avv. **Enrico DE CASTIGLIONE del Foro di Milano**

2) **DESCALZI Claudio**, nato a Milano il 27.2.1955, elettivamente domiciliato presso il difensore, **assente**

difeso di fiducia dall'avv. **Paola SEVERINO del Foro di Roma**

3) **CASULA Roberto**, nato a Cagliari il 22.5.1962, elettivamente domiciliato presso il difensore, **assente**

difeso di fiducia dall'avv. **Guido Carlo ALLEVA del Foro di Milano**

4) **ARMANNA Vincenzo**, nato a Piazza Armerina il 27.2.1972, residente a Roma, Piazza Sabazio n. 15, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luca Santa Maria del Foro di Roma (già difensore di fiducia, rinunciante al mandato), **assente, già presente**

difeso di fiducia dall'avv. **Fabrizio SIGGIA del Foro di Roma**

5) **PAGANO Ciro Antonio**, nato a Toronto (Canada) il 10.3.1962, elettivamente domiciliato presso il difensore, **assente**

difeso di fiducia dall'avv. **Federica RINALDINI del Foro di Milano**

6) **AGAEV Ednan Tofik Ogly**, nato a Baku (Russia) il 25.10.1956, elettivamente domiciliato presso il difensore, **assente**

difeso di fiducia dall'avv. **Francesco D'ALESSANDRO del Foro di Castrovillari**

7) **BISIGNANI Luigi**, nato a Milano il 18.10.1953, elettivamente domiciliato presso il difensore, libero, **presente**

difeso di fiducia dall'avv. **Fabio LATTANZI del Foro di Roma** e dall'avv. **Massimo PELLICCIOTTA del Foro di Milano**

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

8) **FALCIONI Gianfranco**, nato a Domodossola il 14.4.1945, elettivamente domiciliato presso il difensore, **assente**

difeso di fiducia dall'avv. **Gian Filippo SCHIAFFINO** del Foro di Milano

9) **ETETE Dan**, nato a Odi (Nigeria), il 10.1.1945, elettivamente domiciliato presso il difensore, **assente**

difeso di fiducia dall'avv. **Antonio SECCI** del Foro di Sassari

10) **BRINDED Malcolm**, nato a Bromley (Regno Unito) il 18.3.1953, elettivamente domiciliato presso i difensori, **assente**

difeso di fiducia dall'avv. **Marco CALLERI** e dall'avv. **Andrea ROSSETTI**, entrambi del Foro di Milano

11) **COLEGATE Guy Jonathan**, nato a Canterbury (Regno Unito) il 28.8.1966, elettivamente domiciliato presso il difensore, **assente**

difeso di fiducia dall'avv. **Giuseppe BIANCHI** del Foro di Milano

12) **COPLESTON DE CARTERET John**, nato a Tidworth (Regno Unito) il 26.1.1952, elettivamente domiciliato presso il difensore, **assente**

difeso di fiducia dall'avv. **Giuseppe BIANCHI** del Foro di Milano

13) **ROBINSON Peter**, nato a Perth (Australia) il 26.10.1962, elettivamente domiciliato presso il difensore, **assente**

difeso di fiducia dall'avv. **Chiara PADOVANI** del Foro di Milano

14) **ENI S.p.A.** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **presente**

difesa di fiducia dall'avv. **Carlo Federico GROSSO** del Foro di Torino e dall'avv. **Nerio DIODA'** del Foro di Milano

15) **ROYAL DUTCH SHELL PLC** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **assente**

difesa di fiducia dall'avv. **Bruno Lorenzo COVA** del Foro di Torino e dall'avv. **Francesco MUCCIARELLI** del Foro di Milano

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

IMPUTATI

dei reati e degli illeciti amministrativi di seguito indicati:

Scaroni, Descalzi, Casula, Armanna, Pagano, Falcioni, Bisignani, Agaeav, Etete, Brinded, Colegate, Copleston e Robinson, nonché Di Nardo, Obi, Alhaji Abubaker Alyu nei cui confronti si procede separatamente

1) delitto di cui agli **articoli 110, 112 n. 1, 319, 321, 322 bis comma 2 n. 2 c.p.; artt. 3 e 4 L. 146/2006**, perché

Scaroni, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Eni

- dando il placet all'intermediazione di Obi proposta da Bisignani e invitando Descalzi ad adeguarsi; tenendo contatti diretti con Bisignani;
- essendo costantemente informato da Descalzi dell'evoluzione delle trattative e del ruolo di Etete e approvando i termini dell'affare;
- incontrando personalmente, insieme a Descalzi, il presidente della Nigeria Goodluck Jonathan sia in fase che di perfezionamento degli accordi (13 agosto 2010) che nella fase finale, durante un raduno elettorale in Nigeria, il 22 febbraio 2011;

Descalzi, nella sua qualità di Direttore Generale della Divisione Exploration & Production di Eni dal luglio 2008

- tenendo personalmente contatti con Emeka Obi e con gli operativi di Eni in Nigeria Casula e Armanna ed essendo informato della richiesta di commissioni;
- ricevendo da Bisignani indicazioni circa i comportamenti da tenere nella trattativa;
- concordando con il suo omologo Malcolm Brinded di Shell il prezzo dell'affare, nella misura di 1,3 miliardi di dollari, e, successivamente, fino alla conclusione dell'affare, coordinando con il medesimo Brinded la posizione delle due società Eni e Shell; tenendo costantemente informato Scaroni dell'evoluzione delle trattative e del ruolo di Etete;
- incontrando, insieme a Scaroni, il presidente Jonathan per definire l'affare;

Casula nella sua qualità di responsabile Eni per le attività operative e di business nell'Africa sub-sahariana, con base in Nigeria

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

- sottoscrivendo, per conto di NAE, gli impegni con Obi e raccordandosi costantemente con quest'ultimo nel corso della trattativa fino ad epoca prossima alla stipulazione dei "resolution agreement";
- riportando a Descalzi;
- tenendo contatti operativi con il suo omologo in Shell Peter Robinson e organizzando riunioni con dirigenti Shell presso la propria abitazione in Nigeria per discutere i termini dell'affare e il pagamento di commissioni a intermediari e pubblici ufficiali;
- partecipando alle riunioni svoltesi presso gli uffici dell'Attorney General in Abuja (Nigeria) dal 18 al 25 novembre 2010, presenti l'Attorney General Adoke Bello e Alhaji Abubaker Alyiu, nelle quali si concordavano le condizioni economiche dell'affare (1,3 mld);
- partecipando al successivo incontro con Dan Etete a Milano nella notte tra il 30 novembre e il 1° dicembre 2010, presenti Obi e Agaev, per la definizione delle questioni riguardanti le commissioni a Obi;
- preparando con Obi e Descalzi l'incontro del 13 agosto 2010 ad Abuja con il presidente Jonathan relativo all'affare OPL245 e partecipando ad un successivo incontro con il predetto Jonathan in data 22 febbraio 2011;
- coordinandosi con Armanna;
- sovrintendendo alle attività del team negoziale Eni fino alla redazione dei testi dei "resolution agreement";
- venendo informato dei movimenti del denaro successivi alla stipula dei "resolution agreement";

Armanna nella sua qualità di senior advisor di NAOC (Nigerian Agip Oil Company) e Vice President per Eni attività upstream subsahariane

- tenendo i rapporti, sin dall'inizio, con Obi ed Etete, avendo piena conoscenza della destinazione di gran parte delle somme versate da Eni agli sponsor politici dell'operazione e degli accordi per la retrocessione di somme significative ai dirigenti delle società Eni e Shell;
- informando Bisignani dell'andamento delle trattative e ricevendo indicazioni circa i comportamenti da tenere;

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'AB' or similar, located in the bottom right corner of the page.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

- incontrando in più occasioni l'Attorney General Muhammed Adoke Bello e discutendo con il medesimo la questione delle commissioni agli intermediari;
- partecipando alle riunioni presso l'Attorney General dal 18 al 25 novembre 2010, presenti l'Attorney General Adoke e Alhaji Abubaker, nelle quali si concordavano le condizioni economiche dell'affare (1,3 mld);
- ricevendo da Adoke, nel dicembre 2010, l'indicazione circa lo schema negoziale da ultimo effettivamente adottato e incentrato su un ruolo attivo del governo nigeriano (FGN) che in base agli accordi avrebbe riallocato la licenza OPL245 a favore di Eni e Shell e ricevuto il pagamento della "consideration" di € 1.092.040.000 destinata a Etete;
- coordinandosi con Falcioni e Bajo Oyo per l'ulteriore trasferimento del denaro versato da Eni sul conto del governo nigeriano presso JP Morgan Chase Londra e ricevendo successivamente da Bajo Oyo la somma di € 917.952 con la falsa causale "eredità Armana";

Pagano, nella sua qualità di managing director di NAE

- sottoscrivendo per conto di NAE l'offerta presentata in data 30 ottobre 2010 alla banca Raffeisen, advisor di Obi, per l'acquisto del 100% del "participating interest" di Malabu nell'OPL245 a fronte dei seguenti pagamenti: \$ 207.960.000 a favore del governo nigeriano a titolo di signature bonus e \$ 1.053.000.0000 direttamente a Malabu;
- partecipando a riunioni con dirigenti Shell presso l'abitazione di Casula in Nigeria per discutere i termini dell'affare e il pagamento di commissioni a intermediari e pubblici ufficiali;
- partecipando all'incontro con il presidente Jonathan in data 22 febbraio 2011;
- sottoscrivendo, per conto di NAE, il FGN Resolution Agreement del 28 aprile 2011;

Obi, nella sua qualità di titolare della società Energy Venture Partners (EVP)

- ricevendo da Etete l'incarico di trovare un acquirente per il blocco 245 e concordando con Etete che la differenza - c.d. "excess price" - tra la somma che ENI/NAE si impegnava a versare e l'importo accettato da Etete sarebbe stata trattenuta da Obi, con la previsione che detto sovrapprezzo dovesse essere destinato alla remunerazione dello stesso Obi e dei suoi sponsor Di Nardo e Bisignani, di

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

dirigenti Eni e Shell e di pubblici ufficiali nigeriani, in particolare il ministro del petrolio Diezani Alison Madueke;

- sottoscrivendo in data 25.2.2010 un “*confidentiality agreement*” con NAE in base al quale Obi riceveva nei fatti un’esclusiva a trattare con Etete;
- operando in accordo con Ednan Agaev, che agiva da intermediario in stretto contatto con il dirigente Shell Peter Robinson e con Guy Colegate e John Copleston - advisors di Shell;
- incontrando in più occasioni l’Attorney General Adoke e tenendo rapporti con il medesimo anche tramite persone a lui collegate, segnatamente Roland Ewubare e Oghogo Akpata; tenendo altresì rapporti con Diezani Alison Madueke e con il Generale Gusau;
- tenendo costanti contatti con Descalzi, Casula e Armanna ed informandoli dell’andamento delle trattative;
- raccordandosi, tramite Di Nardo, a Bisignani e Scaroni;
- ricevendo da NAE l’offerta in data 30 ottobre 2010 per l’acquisto del 100% del “*participating interest*” di Malabu nell’OPL245 e consegnandola ad Etete;
- partecipando all’ incontro con Etete a Milano nella notte tra il 30 novembre e il 1° dicembre 2010, presenti Etete, Agaev e Casula, per la definizione delle questioni riguardanti le commissioni a EVP;
- continuando a tenere contatti con Descalzi e Casula fino a epoca prossima all’adozione del FGN Resolution Agreement

Agaev, nella sua qualità di titolare della società International Legal Consulting (ILC), svolgendo attività di intermediario fra Shell e Etete

- ricevendo l’incarico da Etete di prestare assistenza nelle negoziazioni relative alla cessione dei diritti di Malabu nell’ OPL245 e convenendo una “*success fee*” del 6% sul prezzo pattuito;
- incontrando e discutendo le condizioni del rapporto con Etete con Richard Granier Deferre, fiduciario e già coimputato di Etete;
- tenendo costanti rapporti con Emeka Obi e concordando con lui gli atteggiamenti da tenere nei confronti delle società Eni e Shell;

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

- incontrando a più riprese Peter Robinson di Shell, nonché John Copleston e Guy Colegate, persone già in forza all'MI6 e successivamente ingaggiate da Shell come Senior Business Advisor e Strategic Investment Advisor;
- incontrando a più riprese il National Security Advisor, Generale Aliyu Gusau, ed ottenendo da lui informazioni sulle aspettative economiche del presidente Jonathan e degli altri membri del governo; mettendo in contatto Gusau con Obi in prossimità della visita di Scaroni e Descalzi al presidente Jonathan nell'agosto 2010;
- partecipando all'incontro con Etete a Milano nella notte tra il 30 novembre e il 1° dicembre 2010, presenti Obi e Agaev, per la definizione delle questioni riguardanti le commissioni a Obi (EVP);
- tenendo rapporti con Etete fino alla chiusura dell'operazione e successivamente;

Di Nardo

- proponendo l'intermediazione di Emeka Obi per l'acquisizione di OPL245 e tenendo costanti contatti con il predetto;
- operando quale persona di raccordo tra Obi e i vertici di Eni per il tramite di Bisignani;

Bisignani

- presentando a Scaroni la possibilità di condurre in porto l'affare dell'OPL245 tramite l'intermediazione di Obi e ricevendo il placet di Scaroni;
- incontrando, a casa di Scaroni, Claudio Descalzi e confermando la necessità dell'intermediazione di Obi, tenuto conto dei rapporti di quest'ultimo con ambienti governativi nigeriani;
- incontrando Armanna e perorando con lui la causa di Obi;
- discutendo con Descalzi l'evoluzione delle trattative e dando indicazioni circa i comportamenti da tenere;
- tenendo costanti contatti sia con Scaroni che con Descalzi nella fase di definizione dell'accordo sulle condizioni economiche dell'affare (1,3 mld) nel novembre 2010

Falcioni

- accettando il compito, nella fase conclusiva della vicenda, di distribuire il denaro versato da Eni per la licenza OPL245 e a tal fine costituendo la società Petrol

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Service e aprendo il conto bancario A209798 intestato a Petrol Service CO. LP presso BSI Lugano sul quale veniva bonificata in data 31.5.2011 la somma di \$1.092.040.000 (somma restituita alcuni giorni dopo dalla banca BSI di Lugano a JP Morgan Chase di Londra per ragioni di "compliance");

- tenendo i contatti e stipulando accordi scritti con Bajo Oyo per la retrocessione di una parte (\$ 50 milioni) della somma versata da Eni, e informando Armanna dei rapporti in essere con Bajo Oyo;

Etete, nella sua qualità di rappresentante della società Malabu, titolare con mezzi fraudolenti dal 1998 della licenza di esplorazione OPL245

- instaurando trattative con Eni e Shell, anche tramite Obi e Agaev, per la cessione dietro corrispettivo dell'OPL 245;
- ricevendo dal Ministro del Petrolio Diezani, a seguito di decisione del presidente Jonathan, l'autorizzazione a disporre del 100 % dell'OPL 245;
- conducendo trattative riservate con Alhaji Aliyu Abubaker, che operava quale agente di Goodluck Jonathan;
- accettando, su pressione del governo nigeriano, la somma complessiva di \$1,3 mld che era stata stabilita da Eni e Shell;
- concordando con il Ministro del Petrolio Diezani e l'Attorney General Adoke, nonché con Eni e con Shell, i "resolution agreement" del 29 aprile 2011;
- ricevendo dal Governo nigeriano sulla base del FGN Resolution Agreement \$ 801,5 milioni di dollari e trasferendo ad Alhaji Abubaker Alyiu, direttamente o tramite società allo stesso riconducibili, somme di denaro pari a circa \$ 520 milioni di dollari da destinare al pagamento del Presidente Jonathan, di membri del governo e altri pubblici ufficiali nigeriani;

ponevano in essere azioni convergenti volte a fare ottenere alle società Eni e Shell, al 50% ciascuna, i diritti di esplorazione sul blocco 245 in Nigeria in contropartita del pagamento della somma di \$ 1.092.040.000 alla società Malabu (riconducibile a Dan Etete) pretesa titolare dei diritti sul blocco 245, essendo stato convenuto, nel corso delle trattative per l'acquisizione del blocco, che detti fondi, al netto delle somme incamerate dallo stesso Etete (circa \$ 300 milioni utilizzati da Dan Etete a profitto proprio e di numerosissimi altri beneficiari per acquisto di immobili, aerei, auto blindate e altro) fossero in gran parte destinati, come in effetti accaduto, alla remunerazione:

- del presidente della Nigeria Jonathan Goodluck e altri membri del governo

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

nigeriano in carica all'epoca dei fatti - segnatamente il ministro del petrolio Diezani Alison Madueke e l'Attorney General Muhammed Adoke Bello;

- di altri pubblici ufficiali nigeriani quali il National Security Advisor, Generale Aliyu Gusau, il membro della House of Representatives Umar Bature, l'ex senatore Ikechukwu Obiorah – detentori di poteri di condizionamento sul presidente Jonathan e gli altri membri del governo
- dell'ex Attorney General Cristopher Bajo Oyo, per il suo ruolo nella riallocazione della licenza OPL245 a Malabu il 30.11.2006 e la successiva attività di “advisor”
- nonché in parte trattenuti da intermediari e in parte retrocessi a favore di amministratori di Eni e Shell;

ciò al fine di determinare i pubblici ufficiali Goodluck Jonathan, presidente della Repubblica nigeriana e, ciascuno per la parte di sua competenza, il ministro della giustizia e Attorney General Mohammed Adoke Bello e la ministra del petrolio Diezani Alison Madueke, nonché, con funzioni di intermediari nelle trattative, gli altri pubblici ufficiali sopra menzionati (Bajo Oyo, Gusau, Bature, Obiorah) ad adottare in data 29 aprile 2011 l'atto denominato **FGN Resolution Agreement**, formulato in termini di atto transattivo delle controversie e avente l'effetto di attribuire a Eni e Shell, al 50% ciascuno, i diritti di esplorazione sul blocco 245 in acque profonde della Repubblica nigeriana:

- senza gara
- al prezzo unilateralmente stabilito da Eni e Shell
- in violazione della riserva di quote garantita alle cd “*indigenous companies*” sulla base delle linee guida governative in materia (“Government’s Policy of Indigenous Exploration Programme”)
- con piena e incondizionata esenzione da tutte le imposte nazionali (segnatamente: “*capital gain tax, taxes on income, withholding taxes, value added tax*”)
- con la previsione dell'applicabilità di un regime fiscale favorevole (quello previsto dal Deep Offshore and Inland Basin Production Sharing Contracts Act cap D3, Laws of the Federation of Nigeria 2004) e una clausola di salvaguardia da future modifiche del regime fiscale
- con espresse limitazioni e vincoli al potere del governo nigeriano, e di ogni ente o agenzia governativa, di subentrare nello sfruttamento del blocco petrolifero e
- con la previsione dell'obbligo per il governo nigeriano di “tenere indenne” Eni e

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'AB' or similar, located in the bottom right corner of the page.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Shell da qualsivoglia futura azione legale relativa al blocco e da possibili statuizioni sfavorevoli e spese processuali;

a tale scopo, concorrevano nel versamento in data 24.5.2011 da parte di NAE (Nigerian Agip Exploration) della somma di **\$1.092.040.000** sull'escrow account del FGN (Federal Government of Nigeria) presso JP Morgan Chase Londra;

fondi (\$1.092.040.000) trasferiti in data 31.5.2011 al conto di Petrol Service Co. - riconducibile al Falcioni - presso BSI Lugano e successivamente, in data 3.6.2011, restituiti dalla banca BSI a JP Morgan Chase Londra per ragioni di "compliance";

oggetto di blocco in data 4.8.2011, quanto a **\$ 215 mln**, per effetto dell'azione legale intentata da Obi contro Malabu/Etete avanti alla Commercial Court di Londra ;

bonificati in data 24.8.2011, nella misura di **\$ 801,5 milioni** sui conti nigeriani di Rocky Top e Malabu e successivamente:

- quanto a \$ 54.418.000 prelevati in contanti da Alhaji Abubaker Aliyu
- quanto a \$ 466.064.965,44 trasferiti a Bureau de Change in Abuja e successivamente movimentati in contanti in Nigeria - dopo ripetute conversioni in valuta locale e dollari e a seguito di operazioni denominate "forex trade" - da Alhaji Abubaker Aliyu; fondi destinati a remunerare pubblici ufficiali quali lo stesso Jonathan, l'Attorney General Mohammed Adoke Bello, il Ministro del Petrolio Diezani Alison Madueke, il National Security Advisor, Generale Aliyu Gusau;
- quanto a \$ 10.026.280 versati a favore dell'ex Attorney General Christopher Adebayo Ojo (Bajo Oyo);
- quanto a \$11.465.000 versati a favore dell'ex senatore Ikechukwu Obiorah;

nonché per la parte destinata alle retrocessioni ad amministratori e dirigenti Eni:

- trasferiti nella misura di € 917.852 in data 8.5.2012 a favore di Vincenzo Armanna, su un conto corrente presso UBI Bergamo, dal predetto Christopher Adebayo Ojo (Bajo Oyo) con la motivazione "eredità Giuseppe Armanna";
- consegnati in contanti, in una misura indicata in \$ 50 milioni, presso la casa di Roberto Casula ad Abuja;
- versati, a conclusione dell'azione legale avanti la Commercial Court di Londra, in due *tranches* - nella data del 27 marzo 2014 quanto a \$ 112.616.741 mln e successivamente nella data del 28 marzo 2014 quanto a \$ 6.272.955 - sul conto di EVP Energy Venture Partners di Obi presso LGT Bank Schweiz di Ginevra, dal

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

quale conto in data 2.5.2014 una parte di questa somma, segnatamente CHF 21,185 mln, veniva trasferita da Obi sul conto FOF Fox Oil Fund Lda di Gianluca Di Nardo presso la banca Safra Sarasin di Lugano.

Con l'aggravante del numero delle persone e dell'essere stati i fatti commessi da gruppi criminali operanti in più stati (quali: 1. il gruppo Obi, Bisignani, Di Nardo; 2. il gruppo Agaev, Robinson, Colegate, Copleston, Gusau, Bature; 3. il gruppo Etete, Granier Deferre, Munamuna, Gbinigie).

In Milano, Abuja, L'Aja, Londra, Lugano e altri luoghi dall'autunno 2009 fino al 2 maggio 2014

ENI S.p.A.

2) illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, 6, 7 e 25 commi 3° e 4° D. Lgs. 231/2001 con riferimento al reato sopra specificato commesso, nell'interesse e a vantaggio di Eni spa:

- da Scaroni Paolo, Descalzi Claudio, Casula Roberto, persone in posizione apicale in seno a Eni spa;
- da Armanna Vincenzo, Pagano Ciro Antonio - persone sottoposte - per effetto dell'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte dell'ente

In Milano, Abuja, L'Aja, Londra, Lugano e altri luoghi dall'autunno 2009 fino al 2 maggio 2014

ROYAL DUTCH SHELL PLC

3) illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, 6, 7 e 25 commi 3° e 4° D. Lgs. 231/2001 con riferimento al reato sopra specificato commesso, nell'interesse e a vantaggio di Royal Dutch Shell Plc:

- da Malcom Brinded e Peter Robinson, persone in posizione apicale in seno a Royal Dutch Shell Plc;
- da Guy Colegate e John Copleston - persone sottoposte - per effetto dell'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte dell'ente

In Milano, Abuja, L'Aja, Londra, Lugano e altri luoghi dall'autunno 2009 fino al 2 maggio 2014

in cui è persona offesa: **Repubblica Federale della Nigeria**, presso Ambasciata nigeriana in Roma, Via Orazio n. 14, assente



RILEVATO

che ai fini della sentenza di non luogo a procedere il giudice per l'udienza preliminare deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in dibattimento, senza poter effettuare una complessa e approfondita disamina del merito del materiale probatorio, né formulare un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato, essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui gli elementi di prova acquisiti a carico di quest'ultimo si prestino a valutazioni alternative, aperte o, comunque, tali da poter essere diversamente valutati in dibattimento anche alla luce delle future acquisizioni probatorie. Ciò in quanto, anche a seguito delle modifiche della disciplina dell'udienza preliminare e dei presupposti della sentenza di non luogo a procedere, quest'ultima costituisce una sentenza di merito su di un aspetto processuale avente ad oggetto *“non la fondatezza dell'accusa – cioè la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato (salvo il caso in cui essa sia evidente), ma la capacità degli elementi dedotti dal pubblico ministero a sostegno della richiesta – perché sufficienti, non insanabilmente contraddittori o idonei – di dimostrare la sussistenza di una “minima probabilità” che all'esito del dibattimento sia affermata la colpevolezza dell'imputato, in tal senso dovendosi declinare la sostenibilità dell'accusa in giudizio codificata (in negativo) nel comma 3 dell'art. 425 e, quindi, la condizione che possa giustificare la sottoposizione dell'incolpato al processo”*. In particolare il Gup deve tenere conto delle prove già raccolte e di quelle che potranno essere verosimilmente acquisite nello sviluppo processuale in una prospettiva dinamica, che tenga conto della cosiddetta *“potenzialità espansiva del dibattimento”*, potendo effettuare una valutazione prognostica dell'inutilità dello stesso – anche in presenza di elementi di prova contraddittori o insufficienti – solo nel caso in cui possa dar conto del fatto che *“il materiale dimostrativo acquisito è insuscettibile di completamento e che il proprio apprezzamento in ordine alla prova positiva dell'innocenza o alla mancanza di prova della colpevolezza dell'imputato è in grado di resistere ad un approfondimento nel contraddittorio dibattimentale”* (vedasi Cass. Sez. VI n. 17385 del 24.2.2016 e, in senso conforme, Cass. Sez. V n. 26756 del 26.2.2016, Cass. Sez. II n. 15942 del 7.4.2016, Cass. Sez. V n. 565 del 26.10.2016);

che nel caso di specie devono ancora pervenire tutti gli esiti delle attività di indagine svolte a mezzo di rogatoria internazionale in paesi esteri, quali, ad esempio, la Confederazione Elvetica e la Repubblica Federale di Nigeria, sicché risulta dagli atti che il materiale probatorio è suscettibile di completamento nella successiva fase dibattimentale;

che, con riguardo all'eccepita prescrizione dell'illecito amministrativo contestato a Royal Dutch Shell PLC, la tesi difensiva non è condivisibile, poiché, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale per cui il momento consumativo del delitto di corruzione, nel caso di promessa accettata, coincide con la dazione e, nel caso di pagamenti frazionati, esso si sposta in avanti, cristallizzandosi nell'ultimo (vedasi Cass. S.U. n. 15208 del 25.2.2010), secondo la prospettazione accusatoria – ritenuta da questo giudice meritevole del vaglio dibattimentale per le ragioni già illustrate – i pagamenti illeciti a pubblici

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

ufficiali sarebbero avvenuti anche nel quinquennio antecedente la richiesta di rinvio a giudizio presentata a quest'ufficio in data 9.2.2017, il decreto di fissazione dell'udienza preliminare emesso in data 13.2.2017 e la loro notificazione all'ente imputato in data 14.2.2017 in lingua italiana e in data 21.2.2017 in lingua inglese: in particolare dagli atti risultano eseguiti, quantomeno fino al 18.9.2013 (vedasi faldone 24 pagg. 016562 e ss.), bonifici in favore dei *Bureaux de Change*, ove sarebbe stata monetizzata parte (466.064.965,44 \$) della somma pagata da ENI e SHELL per OPL245 e destinata, secondo i Pubblici Ministeri, alla remunerazione di pubblici ufficiali nigeriani, quali il Presidente della Repubblica Goodluck Jonathan, l'Attorney General Mohammed Adoke Bello, il Ministro del Petrolio Diezani Alison Madueke e il National Security Advisor Generale Aliyu Gusau;

Viste le **fonti di prova** indicate dai Pubblici Ministeri e, specificamente:

- Atti del proc. n. 45438/13 trasmessi dalla Procura di Napoli, comprensivi di intercettazioni telefoniche e dichiarazioni rese nel corso delle indagini
- Esposti presentati dalle organizzazioni non governative Re:Common, Global Witness e The Corner House con documenti allegati
- Rapporto del giornalista Idris Akimbajo sulle società nigeriane destinatarie dei pagamenti e sul ruolo di Aliyu
- Documenti trasmessi dall'attivista Dotun Oloko
- Audio e trascrizione della telefonata intercorsa tra Adoke Bello e giornalisti della redazione di Report (Rai 3)
- Documentazione reperita presso Eni a seguito di richiesta di consegna datata 1.7.2014
- Documentazione reperita presso Vincenzo Armanna a seguito di richiesta di consegna
- Annotazioni del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano relative alle indagini eseguite
- Dichiarazioni rese da persone informate sui fatti: Zingales, Ranco, Granier Deferre.
- Interrogatori resi da Agaev, Bisignani, Descalzi, Armanna

- Documenti pervenuti tramite rogatoria dalla Nigeria e in particolare:
 - Documentazione bancaria conti Malabu, Rocky Top Resources, Imperial Union, A Group Properties, Novel Properties, Megatech Engineering
 - Corrispondenza tra il Ministro della Giustizia e il Ministro del Petrolio
 - Documenti societari acquisiti presso la Corporate Affairs Commission
 - Dichiarazioni rese da persone dei *Bureaux de Change* e a conoscenza dei trasferimenti di denaro
 - Dichiarazioni di Etete e Alhaji Abubaker Aliyu

- Documenti pervenuti tramite rogatoria dagli USA e in particolare:
 - Documentazione relativa ai flussi finanziari

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

- Dichiarazioni di Agaev a FBI
- Documentazione acquisita a seguito di rogatoria in Regno Unito e in particolare:
 - Atti relativi al sequestro presso Southwark Crown Court in data 8.9.2014
 - Documentazione bancaria JP Morgan Chase
 - Documentazione relativa ad Arcadia Petroleum
 - Documenti relativi alla causa promossa da Obi (EVP) contro Malabu
 - Dichiarazioni di Tesler a POCU – New Scotland Yard e atti conseguenti
- Documentazione acquisita a seguito di rogatoria in Svizzera e in particolare:
 - Documentazione bancaria EVP, Petrol Service, Fox Fin, Foxworth
 - Documentazione acquisita a seguito di perquisizione presso Emmgi finanziaria
 - Documentazione acquisita a seguito di perquisizione presso Granier Deferre
- Documentazione acquisita a seguito di rogatoria nei Paesi Bassi e in particolare:
 - Atti relativi alla costituzione di una Squadra di Investigazione Comune ai sensi dell'art. 49 UNCAC
 - Documentazione acquisita presso Royal Dutch Shell a seguito di perquisizione in data 17.2.2016;
- Documentazione pervenuta in data 26.4.2017 tramite rogatoria dalla Nigeria dopo la richiesta di rinvio a giudizio e, in particolare, verbali di dichiarazioni rese da funzionari/dipendenti di istituti bancari sedenti in Nigeria con relativa trascrizione in lingua inglese e traduzione in lingua italiana;
- Verbale di sommarie informazioni rese ai P.M. da Jonathan Benton in data 3.5.2017;
- Documentazione acquisita a seguito di rogatoria nel Regno Unito e in particolare documentazione bancaria acquisita dalla Metropolitan Police presso JP Morgan Chase;
- Sollecito dei Pubblici Ministeri, datato 28.4.2017, al Ministero Pubblico di Ginevra in merito all'evasione di una richiesta di assistenza giudiziaria avente ad oggetto la consegna di documentazione relativa ad Emeka Obi;
- Richiesta di assistenza giudiziaria alla Confederazione Elvetica in data 26.9.2017 avente ad oggetto l'acquisizione di documentazione bancaria relativa a due conti correnti aperti presso la CIM Banque di Ginevra ed intestati a Energy Venture Partners Ltd con sede nelle Seychelles al fine di verificare la loro riconducibilità a Peter Robinson;

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

P. Q. M.

Letti gli articoli 429 c.p.p., 132 e 133 att. c.p.p.

d i s p o n e

il rinvio al giudizio degli imputati sopra indicati davanti al **Tribunale di Milano, in composizione collegiale, sezione X penale** per rispondere dei reati in rubrica descritti, indicando per la comparizione degli stessi l'udienza del **5 marzo 2018 ore 9.30** in Milano, via Freguglia n. 1 – **Palazzo di giustizia, aula 10, piano terra** con avvertimento agli imputati sopra indicati che non comparendo saranno giudicati in assenza.

Avverte le parti che devono, a pena di inammissibilità, depositare nella cancelleria del giudice del dibattimento, almeno 7 giorni prima della data fissata per l'udienza, la lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

D i s p o n e

la traduzione in lingua inglese del presente provvedimento per la notificazione agli imputati alloggiati, mandando alla cancelleria per la nomina dell'interprete.

M a n d a

alla cancelleria per ogni necessario adempimento e, in particolare:
per la notificazione del decreto agli imputati assenti;
per la restituzione al pubblico ministero degli atti non inseriti nel fascicolo che, unitamente al decreto ed ai verbali dell'udienza, dovrà essere al più presto trasmesso al giudice competente per il giudizio;
per la trasmissione del decreto alla cancelleria del giudice competente per il giudizio;
per la trasmissione alla cancelleria del giudice competente per il giudizio del provvedimento applicativo di misure cautelari reali, in corso di esecuzione.

Così deciso in Milano il 20 dicembre 2017

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

dott.ssa Giuseppina BARBARA

DEPOSITATO IN UDIENZA
IL 20.12.2017

IL CANCELLIERE
Dr.ssa Ivana PERRE